



Originale	<input type="checkbox"/>
Copia conforme	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI PALERMO

Mod.CDC01

Archivio Segreteria Generale
 data Cat
 Fasc. Prot. n°
 P.D.L. n°



Copia conforme all'originale

O.D.G. n°

 DELIBERAZIONE C.C.
 n°

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO: Rettifica degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25/06/1997 -Sentenza T.A.R.S. n. 1769 del 2012

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
 Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale

Proposta n° 19 Protocollo n° 565285
 del 14/07/2015
 Alla Ragioneria Generale

Per il parere di regolarità contabile previsto
 dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Arch. Giovanni Sarta) *[Signature]*

RAGIONERIA GENERALE

Pervenuto il _____ n° _____

Alla Segreteria Generale

IL DIRIGENTE

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n° _____

E.p.c.: Al Settore/Ufficio proponente

Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul retro della stessa.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE

Originale

Copia conforme



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Deliberazione n° _____ del _____

Competenza : Consiglio Comunale

OGGETTO: Rettifica degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25/06/1997 - Sentenza T.A.R.S. n. 1769 del 2012

L'anno Duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ in Palermo presso la Casa Comunale - Piazza Pretoria alle ore _____ con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Fabrizio Dall'Acqua

**Il Commissario ad Acta
con i poteri del Consiglio Comunale**

Arch. Donatello Messina, nominato con nota del Dirigente dell'Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente n° 19523 del 30.09.2013, e successiva ordinanza di proroga n .943/15 prot. n. 10028 del 27/04/2015, in esecuzione Sentenza T.A.R.S. n. 1769 del 2012, ha adottato la seguente Deliberazione concernente il provvedimento di cui in oggetto.



PDC01/a

COMUNE DI PALERMO
AREA PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE.
Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO: - RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012.

PROPONENTE
IL COMMISSARIO AD ACTA
(arch. Donatello Messina)
Li. 13.07.2015.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm. ii. e art. 4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni"
approvato con deliberazione di C .C. n. 198/2013)
 VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Nicola Di Bartolomeo
e-mail:n.dibartolomeo@comune.palermo.it
DATA: 13/07/2015
VISTO: IL CAPO AREA
Arch. Nicola Di Bartolomeo
e-mail:n.dibartolomeo@comune.palermo.it

DATA: 13/07/2015.....

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)
 VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
IL RAGIONIERE GENERALE
DATA

Controdeduzioni del PROPONENTE alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale
 osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. _____ del _____
Parere di regolarità tecnica confermato SI : NO
{ Gs nota mail prot. n° _____ del _____ { Gs.nota mail prot. n° _____ del _____
{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.A. n°..... del
IL COMMISSARIO AD ACTA
.....
IL SEGRETARIO GENERALE
.....



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto "RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012" del Commissario Ad Acta Donatello Messina

MOTIVAZIONE PARERE CONTRARIO

Nella proposta di deliberazione il Commissario Ad Acta ipotizza di Rettificare la Normativa e gli Elaborati di PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R.S. n.1769/12 classificando l'area di proprietà del Signor Gaspare Genova come "Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq". Detta determinazione appare illegittima perché:

- Detta determinazione travalica le competenze dell'atto commissariale in quanto, in esecuzione della Sentenza TARS richiamata, il Commissario deve rettificare gli elaborati di PRG secondo quanto richiesto con l'osservazione presentata dal Signor Genova e, pertanto, assegnando la Classificazione della "Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68", che comprende l'area all'interno del "Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85". Il Commissario, invece, ipotizza di interpretare la volontà del Signor Genova, rilevandola dalle considerazioni contenute nella prima parte dell'osservazione, che precedono l'espressione di volontà, e con ciò effettua una "interpretazione" dell'osservazione che esula dalle Sue competenze.
- Considerato che, a parere dello scrivente, la rettifica degli elaborati di PRG si connota come "Variante urbanistica", l'adozione dell'atto deve avvenire previo parere dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art.13 della L.64/74, per la compatibilità geomorfologica, ed a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per gli aspetti ambientali.

Palermo, 17/07/2015

Per il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale
Il Capo Area della Pianificazione del Territorio
Arch. Nicola Di Bartolomeo

OGGETTO: RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012.

II COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

1. Con D.Dir.124 e 558/DRU/02 rispettivamente del 13.03 e del 29.07 del 2002 è stata approvata la Variante Generale al PRG di Palermo.
2. L'art.4 del D.Dir. 124 prescrive che " *Il Comune di Palermo (...) dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dall'Ufficio redattore del piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, (...) Con successiva delibera il Consiglio Comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto (...)* "
3. Con delibera di C.C. n.7 del 2004 il Consiglio Comunale ha preso atto delle modifiche e delle correzioni agli elaborati di piano che discendono di decreti approvativi del PRG.

ATTESO che:

1. Il Signor Gaspare Genova ed altri dichiarano di essere proprietari di un'area compresa tra le vie Di Stefano, Filino di Agrigento e A. Aliotta, individuate alle particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte) del Foglio di mappa n.48,
2. Il PRG del '62 classificava l'area come zona "E4" con Densità Edilizia media di 4 mc/mq.
3. La Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68 comprende l'area all'interno del "Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85" , regolamentata dall'art.8 delle N.T.A. che recita:
*"Art.8 – Zone dei Piani di Recupero degli insediamenti abusivi
Sono le zone indicate nella delibera commissariale n.7 del 1988, con le modifiche contenute nella presente zonizzazione, per cui dovranno essere redatti i Piani Particolareggiati di Recupero secondo la Legge Regionale 37/1985.
In queste zone ai sensi dell'art.21 della stessa legge, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi comunali per la tutela dell'igiene e pubblica incolumità, salvo quanto previsto per le opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria"*
4. La Variante Generale al PRG, così come adottata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 13.03.1997, classifica l'area come zona "F1 – Istituti di Istruzione secondaria superiore".
5. A seguito della pubblicazione della delibera di C.C. n.45/1997 di adozione della Variante Generale al PRG il Signor Gaspare Genova presenta l'osservazione n.2286 del 24.06.1997 con la quale richiede la "presa d'atto" della deliberazione commissariale n.43 del 12.03.1997 di approvazione del Piano di Lottizzazione di una vasta area in prossimità a via Evangelista Di Blasi, attigua all'area in questione (ALLEGATO G), e l'osservazione n.2305 del 25.06.1997 (ALLEGATO 1) con la quale richiede, specificatamente per l'area di cui trattasi, che " .. venga riconfermata la previsione urbanistica della Variante di Adeguamento al D.M. n.1444/68 anche per evitare che la stessa inavvertitamente resti non normata"
6. Le osservazioni sono giudicate "accoglibili" dall'Ufficio del Piano (ALLEGATO 2), "non accoglibili" dal Consiglio Comunale e "accolte" dalla Regione (ALLEGATO 3)
7. Per la stessa area in esame è stata presentata un'altra osservazione, la n.1502 del 23.06.1997, (ALLEGATO 4) inoltrata dal Signor Brucoli Gaetano, che riguarda una vasta area che insiste presso via Evangelista di Blasi, per la quale il Signor Brucoli prospetta una sistemazione urbanistica differente da quella prevista con il piano adottato. Nell'ambito di detta sistemazione per il lotto di terreno del Signor Genova è prevista una destinazione a zona V3. L'osservazione è giudicata "Accoglibile" dall'Ufficio del Piano, "Non accolta" dal Consiglio Comunale ed "Accolta" dalla Regione.

8. Il fase di adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni regionali, nel dovere operare una sintesi tra le differenti richieste di cui alle osservazioni accolte, il Settore Urbanistica ha ritenuto più congrua la destinazione di zona "V3 – Spazi pubblici a verde".

RILEVATO che:

1. Con nota assunta al protocollo del Settore Urbanistica con n.8057 del 11.01.2006 il Signor Gaspare Genova chiede la rettifica della destinazione urbanistica riportata nelle tavole di PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004, ritenendo (erroneamente) che all'area debba essere assegnata, in accoglimento dell'osservazione, una densità fondiaria di 4 mc/mq (ALLEGATO 5).
2. Con nota n.79898 del 13.03.2006 il Settore Urbanistica rigetta la richiesta (ALLEGATO 6).
3. Con nota assunta al protocollo al n.110200 del 29.03.2006 (ALLEGATO 7) il Signor Genova diffida gli Uffici ad operare la "rettifica" richiesta ed il 08.05.2006 presenta ricorso avanti al TARS (ALLEGATO 8) per l'annullamento della citata nota n.79898 del 13.03.2006 del Settore Urbanistica
4. Con nota n.289734 del 21.06.2006 (ALLEGATO 9) il Settore Urbanistica, in riferimento alla richiesta del Signor Genova, ed alle particolari condizioni verificatesi per la definizione della destinazione urbanistica dell'area, richiede parere all'Assessorato Territorio ed Ambiente.
5. Con nota n.14605 del 25.02.2010 (ALLEGATO 10) il Dipartimento Regionale di Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, in riferimento al parere richiesto, afferma che è possibile ritenere che non vi siano conflittualità tra le due osservazioni accolte, lasciando intendere che le richieste del Signor Brucoli, di carattere più generale, potevano essere conciliate con quelle più specifiche del Signor Genova, ed afferma che l'Ufficio avrebbe dovuto operare in modo da non produrre un contrasto tra le previsioni del PRG e le determinazioni dei decreti approvativi.
6. Con Sentenza n.1769/12, notificata al Comune il 10.09.2012, il TARS di Palermo accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato (ALLEGATO 11).
7. In data 27.02.2013 è notificato il "Ricorso per l'esecuzione del giudicato" presentato dal Signor Gaspare Genova avanti il T.A.R.S.. (ALLEGATO 12)

RITENUTO che:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.241/90 e s.m.i. è stato notificato, a mezzo di messo notificatore al Signor Genova, l'avviso di avvio del procedimento (ALLEGATO 13).
2. A seguito dell'avviso il Signor Genova presenta un "Atto di invito" con il quale si richiede di " .. bloccare l'iter del (presente) atto deliberativo ... " e ad "adottare apposito provvedimento in concreta ed effettiva conformità della più volte citata sentenza TARS". (ALLEGATO 14).
3. Con nota n.483518 del 12.06.2013 il Servizio Urbanistica ha comunicato al Signor Genova le proprie determinazioni (ALLEGATO 15)
4. Con sentenza n.1235, notificata al Comune l'1 luglio 2013, il T.A.R.S. accoglie il ricorso e dispone la nomina del Commissario, nel caso in cui il Comune non provveda, nei 90 giorni successivi alla notifica, alla esecuzione della Sentenza T.A.R.S. 1769/12 (ALLEGATO 16)
5. In data 02.07.2013 il Signor Genova inoltra un nuovo Atto Dichiaratorio e di Invito con il quale chiede di "portare in consiglio comunale la correzione della destinazione urbanistica in argomento con la destinazione <<zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq>>". (ALLEGATO 17).
6. Con nota n.785976 del 25.09.2013 il Servizio Urbanistica rappresenta, ai destinatari della diffida, il proprio avviso sulla vicenda. (ALLEGATO 18).

7. Con nota n.19523 del 30.09.20132 il dirigente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nomina delega l'arch. Donatello Messina, nella funzione di Commissario incaricato della esecuzione della Sentenza TARS 1235/13 (ALLEGATO 19).
8. Con nota n. 10028 del 27/04/2015 (ALLEGATO 20) veniva introitata l'ordinanza n. 943/15 con cui, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, concedeva la proroga per la definizione del procedimento.
9. Con nota n.14977 del 24.06.2015 (ALLEGATO 21) il Commissario ad Acta invita l'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale a riformulare la proposta di deliberazione riportando il testo allegato alla nota.

CONSIDERATO che:

1. La Sentenza n.1769/12, il TARS di Palermo accogliendo il ricorso e, per l'effetto, annullando il provvedimento impugnato, si determina sulla necessità di effettuare la rettifica la PRG richiesta con l'osservazione accolta.
2. Con detta sentenza è stata annullata la nota n.79898 prot. del 13 marzo 2006 del Comune di Palermo con la quale era stata rigettata la richiesta del dott. Genova di provvedere alla rettifica di una discrasia tra la zonizzazione afferente un terreno di sua proprietà (destinato erroneamente a zona V3, indicato in catasto al foglio di mappa 48, alle particelle 1093, 1092, 282 parte, 363 parte, 393 e 193 parte) ed il contenuto del D.A. 29 luglio 2002 il quale, in sede di accoglimento di osservazioni proposte avverso il P.R.G., aveva determinato la destinazione esatta in "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc. per mq.";
3. Dall'esame comparativo delle due sentenze sopra citate alla luce del D.A. 29 luglio 2002 di accoglimento delle osservazioni presentate dal dott. Genova avverso la variante di P.R.G., risulta che occorre rettificare, nella variante al P.R.G. di Palermo del 13 marzo 1997, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del dott. Genova come sopra indicati; e ciò nel senso che va cancellata la indicazione della destinazione urbanistica a zona V3 e va sostituita la indicazione "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq.".
4. In data 11 aprile 2013 è stata notificata al Dott. Genova la nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013 del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo, con la quale è stato comunicato allo stesso che, in esecuzione della succitata sentenza n.1769/2012 del TARS, era stato predisposto apposito atto deliberativo di consiglio comunale avente ad oggetto: "variante generale al P.R.G. – presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanze dei decreti approvativi – errata corrige – accoglimento osservazione n.2305 del 25.06.1997".
5. In particolare, secondo quanto si legge nella suddetta nota, l'area in questione, già classificata come zona "V3 – spazi pubblici a verde", a seguito del provvedimento consiliare predisposto avrebbe dovuto essere compresa entro il "perimetro agglomerati abusivi – art. 14 L.R.S. n.37/85" da disciplinare con l'art. 8 delle N.T.A. della Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68.
6. Apparendo tale previsione urbanistica errata il Dott. Genova, con atto datato 6 maggio 2013 e notificato in data 8 maggio 2013, ha invitato l'Amministrazione comunale di Palermo ad intervenire con la necessaria urgenza per bloccare l'iter dell'atto deliberativo di consiglio comunale di cui era menzione nella succitata nota n. 279796 prot. del 5 aprile 2013; Tale atto di invito evidenziava la discrasia tra ciò che rappresentava l'Amministrazione rispetto a quanto riportato nella sentenza TARS, in quanto detta sentenza ha perentoriamente statuito, con riferimento diretto al contenuto del decreto assessoriale che accoglieva l'osservazione, quale dovesse essere la destinazione delle aree di che trattasi.
7. Ricontrando tale atto di invito l'Amministrazione comunale di Palermo, con nota n.483518 prot. del 12 giugno 2013 ha inteso chiarire le ragioni che avevano portato alla previsione urbanistica "perimetro agglomerati abusivi"; e ciò ha fatto utilizzando il seguente sillogismo:
 - a) l'osservazione si conclude con le seguenti testuali parole: "sulla scorta di quanto sopra gli scriventi con la presente richiedono che per l'area in argomento venga riconfermata la previsione urbanistica della variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68....";

- b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 comprende l'area in questione all'interno del "perimetro agglomerati abusivi – art. 14 LRS n. 37/85";
- c) pertanto l'Amministrazione, avendo deliberato la previsione urbanistica nell'ambito del "perimetro agglomerati abusivi", altro non ha fatto se non accogliere pedissequamente la richiesta del dott. Genova.
8. Il punto sul quale ha fatto leva l'Amministrazione comunale di Palermo (e cioè il riferimento alla variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68) risultava già ampiamente superato alla data di adozione della nota n. 79898 prot. del 13 giugno 2006 annullata dal T.A.R. con la sentenza n. 1769/2012, in quanto in detta nota si da chiaramente atto che con la osservazione si chiedeva l'attribuzione della specifica previsione urbanistica "classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962".
9. Peraltro, l'erroneo richiamo da parte del Dott. Genova alla variante al D.M. 1444/68 era manifestamente irrilevante sotto duplice profilo:
- in quanto la sostanza della osservazione veniva chiaramente esplicitata nella individuazione precisa della disciplina urbanistica che veniva richiesta venisse attribuita al lotto (classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962");
 - la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 è decaduta da ben oltre dieci anni.

RITENUTO che

Contrariamente a quanto si legge nella nota n. 483518 prot. del 12 giugno 2013 dell'Amministrazione comunale di Palermo, risulta ben chiara la effettiva volontà espressa dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con l'accoglimento della osservazione del Dott. Genova; infatti nella nota n. 14605 prot. del 25 febbraio 2010 del detto Assessorato, al terzo capoverso, ultima parte, si legge: "con l'osservazione n. 2305 è stato chiesto il cambio di destinazione da zona F1 (istituti di istruzione secondaria superiore) ad edilizia residenziale, a riconferma della previgente destinazione urbanistica";

VISTI:


- La L.R. 71 del 1978
- Il D.Dir.124/DRU/02
- Il D.Dir.558/DRU/02
- Gli elaborati
 - o Stralcio planimetria catastale (ALLEGATO A) ;
 - o Stralcio aerofotogrammetria 2006 (ALLEGATO B);
 - o Foto aeree (da Google Maps) (ALLEGATO C)
 - o Stralcio Variante di Adeguamento al DM 1444/68 (ALLEGATO D)
 - o Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 (ALLEGATO E)
 - o Stralcio del PRG rettificato (ALLEGATO F);

per i motivi di cui in premessa:

PROPONE

- di rettificare nella variante al P.R.G. di Palermo adottata il 13 marzo 1997, sia sotto il profilo grafico che sotto il profilo normativo, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni annotati in catasto alle partite 72350, 59841, 66771, 36100, foglio 48, particelle 1092, 1093, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte), di proprietà del dott. Gaspare Genova; sostituendo alla erronea attuale indicazione come "zona V3" la corretta indicazione "Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq" o equivalente destinazione di zona territoriale omogenea del vigente PRG.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Arch. Donatello Messina)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. del

OGGETTO: RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012.

- ALLEGATO 1 Osservazione n.2305 del 25.06.1997.
- ALLEGATO 2 Deduzioni dell'osservazione da parte dell'Ufficio del Piano.
- ALLEGATO 3 Determinazioni della Regione sulle osservazioni.
- ALLEGATO 4 Osservazione n.1502 del 23.06.1997 del Signor Brucoli.
- ALLEGATO 5 Nota del Signor Genova n.8057 dell'11.01.2006.
- ALLEGATO 6 Nota del Settore Urbanistica n.79898 del 13.03.2006.
- ALLEGATO 7 Nota del Signor Genova n.110200 del 29.03.2006.
- ALLEGATO 8 Ricorso al TARS del 2006 presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 9 Nota del Settore Urbanistica n.289734 del 21.06.2006.
- ALLEGATO 10 Nota n.14605 del 25.02.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
- ALLEGATO 11 Sentenza TARS n.1769/2012.
- ALLEGATO 12 Ricorso al TARS per esecuzione giudicato presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 13 Avviso di avvio del procedimento notificato al Signor Genova.
- ALLEGATO 14 "Atto di invito" presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 15 Nota n.483518 del 12.06.2013 del Servizio Urbanistica.
- ALLEGATO 16 Sentenza TARS 1235/2013.
- ALLEGATO 17 "Atto dichiaratorio e di invito" presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 18 Nota del Servizio Urbanistica n.785976 del 25.09.2016.
- ALLEGATO 19 Nota n.19523 - 2013 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente di nomina dell'arch. Donatello Messina, nella funzione di Commissario incaricato della esecuzione della sentenza TARS 1769/12.
- ALLEGATO 20 Nota n. 10028 del 27/04/2015 con la quale è introitata l'ordinanza n. 943/15 con cui, il TARS, concede una proroga di 90 giorni per la definizione del procedimento.
- ALLEGATO 21 Nota n.14977 del 24.06.2015 del Commissario ad Acta all'Area della pianificazione del Territorio.
- ALLEGATO A Stralcio planimetria catastale.
- ALLEGATO B Stralcio aerofotogrammetria 2006.
- ALLEGATO C Foto aeree (da Google Maps).
- ALLEGATO D Stralcio Variante di Adeguamento al DM 1444/68.
- ALLEGATO E Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004.
- ALLEGATO F Stralcio del PRG rettificato.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanni Sarta



Estratto di deliberazione del Commissario ad Acta

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Deliberazione n. _____ del _____

OGGETTO: Rettifica degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25/06/1997 -Sentenza T.A.R.S. n. 1769 del 2012

IL COMMISSARIO AD ACTA

Omissis

DELIBERA

1. di rettificare nella variante al P.R.G. di Palermo del 13 marzo 1997, sia sotto il profilo grafico che sotto il profilo normativo, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni annotati in catasto alle partite 72350, 59841, 66771, 36100, foglio 48, particelle 1092, 1093, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte), di proprietà del dott. Gaspare Genova; sostituendo alla erronea attuale indicazione come "zona V3" alla corretta indicazione "Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq".
2. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa